



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.748/2004 R.G.R.

N.137 Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA ANNO 2004

- SEZIONE SECONDA -

nelle persone dei Signori:

Mario	Arosio	Presidente
Sergio	Fina	Consigliere, <u>rel.</u> ed <u>est.</u>
Floriana	Rizzetto	1° Referendario

Al sensi dell'art.235 D.P.N. n.115/02,  
si attesta l'avvenuto pagamento del  
diritto di copia.  
Genova, 12-2-05  
IL FUNZIONARIO

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n°748/2004, proposto da Boccone Roberto, rappresentato e difeso dagli Avv. M.F. Florino e L. Florino, ed elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria n 4/10;

- ricorrente -

### CONTRO

Il Comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. D. Masuelli con domicilio eletto in Genova via Garibaldi n 9;

- resistente -

sono intervenuti: ad adiuvandum l'Ordine degli Architetti con l'avv. A. Ruberto e ad opponendum l'Ordine degli Ingegneri con gli avv. C. Ponte e M. Nannai;

per l'annullamento

del provvedimento n 10801 del 9.3.2004 emesso dalla Direzione Servizi Tecnico-Patrimoniali del Comune di Genova e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ed, inoltre, per il risarcimento del danno subito.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 16.12.2004, relatore il cons. Sergio Fina, l'Avv. M.F. Florino per il ricorrente e l'avv. A.D. Masuelli ed inoltre per gli intervenienti l'avv. A. Ruberto per l'Ordine degli Architetti e gli avv. C. Ponte e M. Nannei per l'Ordine degli Ingegneri;

Ritenuto e considerato quanto segue:

### FATTO E DIRITTO

E'impugnato il provvedimento della Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali del comune di Genova, avente ad oggetto il diniego di accoglimento del progetto di un impianto elettrico ed a gas relativo ad un esercizio di ristorazione.

Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione d'inammissibilità dell'intervento ed oppnendum dell'ordine degli Ingegneri per tardività.

Sul punto questo Tribunale ritiene di aderire al recente orientamento emerso a partire dalla sentenza del C d S sez.IV 17.4.2000 n.2288 a mente del quale il limite di cui dell' art. 23/4 c della l. n. 1034 non può giungere fino alla conseguenza d' impedire la partecipazione al processo dell' interveniente, ma può solo legittimare la richiesta di termini a difesa.

L'intervento, secondo la richiamata pronuncia, non altera il thema decidendum e non introduce questioni nuove nel processo ed, inoltre, esso non avviene certo per vocatio in jus, ma è provocato dalla conoscenza in concreto, da parte dell' interveniente, della esistenza della lite, nello stato in cui quest'ultima si trova.

RER-428/04

Venendo al merito delle questioni oggetto della controversia si osserva che con articolati motivi il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 6 L. N.46/1990. l. DPR N 447/1991 in relazione agli art. 51,52 e 53. RD n.2357/1925 e Dir. CEE. 85/384;3 L n 241/1990 e D.M. 6/4/2000; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di presupposti; violazione dell'art. 3 Cost.; irrazionalità e contraddittorietà manifesta.

I rilievi appaiono nel loro complesso infondati.

In materia di oggetto e limiti delle professioni intellettuali deve in primo luogo richiamarsi il RD 23.10.1925 n. 2537, ancora in vigore, il <sup>quale</sup> art.51. <sup>mi</sup> stabilisce che spettano all'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle macchine e agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, mentre rimette alla competenza degli architetti - art.52 - congiuntamente con quella degli ingegneri, soltanto le opere di edilizia civile.

Sul distinto ma connesso piano della sicurezza degli impianti deve, poi, citarsi l'art.6 della L.n.46/1990 la quale sancisce l'obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento,ascensori ecc.) da parte di professionisti iscritti negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Tale progettazione, ai sensi dell'art.4 del regolamento di attivazione introdotto con D. P. R. 447/1991 deve avere un contenuto specifico e distinto rispetto al progetto delle altre opere, individuando, in particolare

el

le caratteristiche dei materiali da impiegare e degli impianti.


Dall'insieme dei riferimenti normativi, ora citati, emerge un quadro sufficientemente chiaro in ordine alle differenti nozioni di edilizia civile, come realizzazione di opere murarie, e di attività che costituiscono applicazioni della fisica.

In quest'ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo (T.A.R. Lazio sez. III n. 360/1995).

unt

Ora nel caso che ne occupa il progetto da assentire riguardava, essenzialmente, un impianto elettrico e a gas relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata una attività commerciale.

Ne discende, attesa la natura dell'impianto medesimo, che il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da professionista: ingegnere o perito industriale iscritto nell'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche.



In contrario non vale osservare, come rileva il ricorrente, che esiste una sostanziale assimilazione delle categorie professionali e che in materia di

RER - Fur|ou

sicurezza degli impianti il D.M. 6.4.2000 ammetterebbe anche gli architetti.

Quanto al primo punto nessuna delle disposizioni disciplinanti la materia depone in favore di tale impostazione, mentre per ciò che attiene al secondo aspetto, il provvedimento ministeriale, in alcune delle sue parti, autorizza interpretazioni diverse da quelle sussumibili dalla normativa ordinaria.

Dalla legittimità del provvedimento impugnato deriva che i dedotti vizi di eccesso di potere vanno tutti disattesi ed il ricorso, in definitiva, deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA  
LIGURIA, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in  
epigrafe lo respinge;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 16.12.2004

Mario Arosio Presidente *Mario Arosio*

Sergio Fina Consigliere, estensore *Sergio Fina*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

RECELIATO IL 02 FEB 2005

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa C. SAYINO

*Commissario Scari*

RGR-748/04